

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
D.L. 132/2014 CONVERTITO NELLA L. 162/2014

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN OGNI CASO DI CONVENZIONE EX ART. 6 D.L.132/2014

- 1) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato
- 2) Stato di famiglia
- 3) Certificati di residenza dei coniugi
- 4) **In caso di coniugi entrambi stranieri** -> indicare le condizioni che radicano la giurisdizione (V. art. 3 Bruxelles 2 bis) e, qualora si intenda non applicare la legge italiana, si alleghi l'accordo dei coniugi sulla legge straniera designata (V.art. 5 Roma 3)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALTRESI' IN CASO DI DIVORZIO

- 1) Copia autentica del verbale di separazione consensuale con il decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione passata in giudicato o – per il futuro - copia autentica dell'accordo di separazione ex art. 6 D.L. 132/2014 o ex art. 12 D.L. 132/2014
- 2) Copia autentica verbale udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALTRESI' IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO CON FIGLI MINORI

O MAGGIORENNI INCAPACI O ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE:

- 1) Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
- 2) Certificazione sanitaria relativa all'incapacità o allo handicap
- 3) In presenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti un'autodichiarazione rilasciata dal figlio e/o copia dell'ultima dichiarazione dei redditi dello stesso

IMPORTANTE: Qualora venga stabilito l'affido esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori si forniscano ampie motivazioni in merito a detta scelta, allegando l'eventuale documentazione che la giustifichi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN CASO DI MODIFICHE DELLE CONDIZIONI
DELLA SEPARAZIONE O DEL DIVORZIO

- 1) Copia autentica degli atti della separazione
- 2) In caso di modifiche delle condizioni di divorzio copia autentica della sentenza di divorzio passata in giudicato o – per il futuro - dell'accordo di divorzio ex art. 6 o art. 12 D.L. 132/2014
- 3) Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
- 4) Atti giustificativi comunque la richiesta di modifica (es: licenziamento, cassa integrazione, fallimento, gravi problemi di salute, ecc...)

Si raccomanda, poi, di formare un fascicolo indicando in copertina il tipo di convenzione stipulata (separazione, divorzio, modifiche, presenza o no di figli da tutelare)

Si ricorda, infine, che nel caso di trasferimenti patrimoniale soggetti a trascrizione è necessaria l'autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 5 comma 3 D.L. 132/2014.

Al fine di agevolare l'attività di controllo prevista dall'art. 6 del D.L. 132/2014 per il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, i Sigg. Avvocati sono pregati di verificare che le convenzioni presentino i requisiti sotto indicati:

REQUISITI FORMALI DI REGOLARITA'

(per entrambi i casi di negoziazione)

- 1) Forma scritta, data certa
- 2) Assistenza di almeno un avvocato per parte
- 3) Sottoscrizione certificata
- 4) Rispetto del termine concordato dalle parti di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) DL 132/2014
→ non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi (prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti).
Dunque nell'accordo bisogna indicare detto termine
- 5) Avvisi obbligatori degli avvocati alle parti di cui all'art. 6 comma 3 DL 132/2014
- 6) In caso di divorzio → documentare il decorso triennio dalla separazione
- 7) In caso di trasferimenti patrimoniali soggetti a trascrizione → autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 5 comma 3 DL 132/2014
- 8) Un caso di soggetti stranieri → indicare le condizioni che radicano la giurisdizione (v. art. 3 Bruxelles 2 bis) e designare con apposito accordo la legge che si intende applicare (v. art. 5 Roma 3), allegando possibilmente il testo in italiano della legge straniera

NEGOZIAZIONE CON FIGLI

- 1) Nell'accordo indicare: data matrimonio, attività lavorative delle parti, generalità dei figli e, se maggiorenni, loro residenza e occupazione.
Allegare: stato di famiglia e denunce dei redditi
- 2) Se si stabilisce l'affido esclusivo ad uno dei genitori, esplicitare le ragioni della deroga all'affido condiviso.
Indicare, comunque, il genitore presso il quale il minore avrà la residenza
- 3) In caso di modifica delle condizioni di natura patrimoniale della separazione o divorzio → documentare le ragioni sottostanti all'istanza (es. licenziamento, fallimento,...)